



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 17/10/2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 600

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 25.06.2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Tuglie ai sensi delle ll.rr. n. 34/94 e 8/98 per la realizzazione di insediamenti produttivi industriali in Tuglie da parte della società: "Ley Tricot s.r.l.", "D'Avant Garde Tricot s.r.l." e "Man Plast s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n. 34 e 8/98 e dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 25 giugno 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di TUGLIE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 682 del 28.05.2002 per la realizzazione di insediamenti produttivi industriali in TUGLIE da parte delle società "LEY TRICOT s.r.l.", "D'AVANT GARDE TRICOT s.r.l." e "MAN PLAST s.r.l." in variante allo strumento urbanistico generale vigente,

VISTA la deliberazione n. 31 del 20.07.2002, con la quale il Consiglio Comunale di TUGLIE ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

RILEVATO, dalla citata delibera di CC n. 31/02, che le società "LEY TRICOT s.r.l.", "D'AVANT GARDE TRICOT s.r.l." e "MAN PLAST s.r.l." hanno sottoscritto, in data 11/7/2002, per accettazione incondizionata l'Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di TUGLIE e dal Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura delle società "LEY TRICOT s.r.l.", "D'AVANT GARDE TRICOT s.r.l." e "MAN PLAST s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di TUGLIE, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO che, per quanto attiene i rapporti con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico, l'area d'intervento risulta classificata come ambito territoriale esteso di valore normale di tipo "E" e pertanto in base ai combinati disposti di cui agli artt. 2.01 e 2.02 delle relative Norme tecniche di Attuazione l'intervento non è soggetto al preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle predette Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per la definizione della variante urbanistica;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui ai D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente,

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di TUGLIE "Accordo di Programma" per la realizzazione di insediamenti produttivi industriali in TUGLIE da parte delle società "LEY TRICOT s.r.l.", "D'AVANT GARDE TRICOT s.r.l." e "MAN PLAST s.r.l." sottoscritto in data 25.06.2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di TUGLIE, in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.

Bari, 11 ottobre 2002

FITTO
